DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 1

Modificazioni al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128

Al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 2, nell'alinea, la parola: "compie" e' sostituita dalla seguente: ", compiuta" e le parole da: "e, ove" fino a: "di origine" sono soppresse; la lettera b) e' soppressa; alla lettera c) dopo le parole: "Ministero dell'interno" sono aggiunte le seguenti: ", che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione";

b) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le lettere c), d), e), f), g) ed h).

Versione in vigore dal 22 marzo 1994, non più in vigore dal 21 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-elezioni-al-parlamento-europeo-1994/art-1-modificazioni-al-decreto-legge-21-febbraio-1994-n-128/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it